

## LA VITTIMA CAMBIA IL VOLTO DEL PROCESSO PENALE: LE TRE PARTI “EVENTUALI”, LA TESTIMONIANZA DELL’OFFESO VULNERABILE, LA MUTAZIONE DEL PRINCIPIO DI ORALITÀ

di Sandra Recchione

**Abstract.** Guardando in controtuce l’effetto delle riforme che interessano la vittima emerge l’ipertrofia del contraddittorio anticipato: la capsula incidentale da “eccezione” diventa “regola” in tutti i casi in cui il dichiarante non abbia, presuntivamente o in seguito a valutazione specifica, la capacità relazionale necessaria per affrontare il contraddittorio ordinario.

Ne segue una percepibile trasformazione del principio di oralità: la prova dichiarativa decisiva, in una gran numero di casi, non viene assunta di fronte al giudice che procede, ma innanzi al giudice per le indagini preliminari, che raccoglie e “confeziona” una prova destinata ad essere valutata da altri.

La tensione con il principio di oralità nella sua configurazione tradizionale sarebbe dirompente se l’operazione non fosse connotata dal diffuso ricorso alla videoregistrazione. In tale quadro si inserisce in modo del tutto distonico la sentenza pronunciata dalle Sezioni unite nel caso “Dasgupta”, secondo cui nel giudizio di appello avviato su impulso del pubblico ministero che impugna la sentenza di assoluzione, la prova dichiarativa decisiva deve essere rinnovata anche in caso in cui sia stata raccolta in incidente probatorio o quando provenga da una vittima vulnerabile (in questo caso con qualche apertura all’esercizio della discrezionalità del giudice, tenuto conto del potenziale traumatizzante dell’audizione). L’individuazione di un obbligo di rinnovazione dibattimentale della testimonianza assunta in incidente probatorio e videoregistrata non tiene conto della visibile trasformazione della statuto della prova dichiarativa che trova il suo nuovo “centro” nell’incidente probatorio piuttosto che nella testimonianza dibattimentale: l’anticipazione e la cristallizzazione della prova sono funzionali proprio all’evitamento di quella riedizione, che le Sezioni unite, invece, propongono come necessaria.

Sotto diverso profilo, la riforma ha avuto il pregio di valorizzare il ruolo e gli interessi la vittima prevedendo inediti diritti di partecipazione, in alcuni casi assistiti da seri presidi sanzionatori che rendono la tutela offerta sostanziale e non nominalistica. Ha, tuttavia, il difetto di non avere avuto il coraggio di assegnare alla persona offesa il ruolo di “parte” processuale, seppure eventuale. Tale incompiutezza del ruolo assegnato alla vittima si manifesta nella limitazione dei poteri di impugnare i provvedimenti lesivi dei suoi interessi: si pensi alle criticità rilevate in materia di impugnazione del provvedimento sulla cautela emesso senza la previa notifica, o alla incapacità di eccepire le lesioni di un diritto di difesa che l’art. 178 c.p.p. tutela solo in relazione alla “parte”.

SOMMARIO: 1. Come cambia il volto del processo penale. – 1.1. Il processo a tre parti eventuali: il riconoscimento dell’interesse individuale dell’offeso all’accertamento della responsabilità penale. – 1.2. Le modifiche allo statuto della prova dichiarativa: il riconoscimento del “vulnerabile atipico”. – 2. Le declinazioni della facoltà di partecipazione: verso un processo penale con tre parti. – 2.1. Le informazioni sulla facoltà di partecipazione. – 2.2. La notifica della richiesta di archiviazione. – 2.3. Le comunicazioni relative alla sostituzione delle misure cautelari, alla scarcerazione ed all’evasione. – 2.4. La partecipazione alla cognizione cautelare. – 2.5. Il diritto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. – 3. Lo statuto della testimonianza delle vittime con caratteristiche di vulnerabilità. – 4. L’accertamento (e la dichiarazione) di vulnerabilità atipica. – 5. Le modalità di audizione. – 6. La nuova dimensione del principio di oralità (anche alla luce della pronuncia delle Sezioni unite n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta). – 7. Luci ed ombre.

## 1. Come cambia il volto del processo penale.

### 1.1. Il processo a tre parti eventuali: il riconoscimento dell’interesse individuale dell’offeso all’accertamento della responsabilità penale.

L’intervento di attuazione della direttiva 2012\29\UE<sup>1</sup> ha contribuito a ridefinire il volto del processo che presenta, ora, una inedita dimensione triadica, che riconosce tra i soggetti processuali anche la vittima, alla quale sono stati riconosciuti ampi diritti di partecipazione fin dalla fase delle indagini.

La novità di maggior rilievo è il riconoscimento e la tutela dell’interesse “individuale” dell’offeso all’accertamento della responsabilità penale: il processo non serve più (solo) a tutelare l’interesse collettivo al perseguimento degli autori di reato, ma (anche) a tutelare l’interesse individuale della vittima all’accertamento della responsabilità, oltre che alla propria integrità psicofisica<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Su cui recentemente FERRANTI, [Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell’attuazione della direttiva 2012/29/UE](#), in questa Rivista, 29 gennaio 2016; DEL VECCHIO, [La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla Direttiva 2012/29/UE](#) in questa Rivista, 11 aprile 2016; CAGOSSI, [Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano](#), in questa Rivista, 19 gennaio 2016.

<sup>2</sup> Per un generale inquadramento delle fonti internazionali ed europee in materia di tutela della vittima v, DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, pp. 889 ss.; ID., *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, pp. 705 ss.; ID., *La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di FIANDACA, VISCONTI, Torino, 2009, pp. 107 ss.; AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, pp. 1327 ss.; ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell’Unione europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pp. 99 ss.; ID., *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all’indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, pp. 204 ss.; SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *La posición de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Union europea*, in *Panorama actual y i perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, director González González, Madrid, 2007, pp. 137 ss.; LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, sous la direction de Giudicelli-Delage, Lazerges, Paris, 2008, pp. 145 ss.; GAMBERINI, *Les politiques supranationales européennes ou l’âme ambiguë de l’harmonisations*, in *La*

Il riconoscimento e la tutela dell'interesse individuale della vittima non ha inciso l'architettura pubblicistica del processo: questo continua a fondarsi sulla partecipazione necessaria del pubblico ministero, rappresentante dell'interesse collettivo, e dell'accusato, parte privata necessaria; alla vittima si riconosce invece la facoltà, ma mai l'obbligo, di partecipare al processo. L'offeso rimane "soggetto" eventuale, come conferma l'assenza di disposizioni finalizzate a regolare la nomina di un difensore d'ufficio, nel caso in cui l'offeso sia, per qualunque ragione, assente.

Dunque: la vittima "può", ma non "deve" partecipare al processo, che progredisce anche in sua assenza.

Non tutte le vittime, inoltre, sono uguali: gli offesi vulnerabili e le vittime di crimine violento godono di una tutela privilegiata. La vittima che presenta caratteristiche di vulnerabilità riceve, infatti una tutela speciale quando si assume la sua testimonianza. Per le vittime da reato violento (di regola anch'esse "vulnerabili") è prevista, inoltre, la possibilità di partecipare alla cognizione cautelare ed il diritto all'avviso della richiesta di archiviazione, anche in assenza di esplicita richiesta con facoltà di presentare opposizione nei venti giorni successivi.

## 1.2. Le modifiche allo statuto della prova dichiarativa: il riconoscimento del "vulnerabile atipico".

Particolarmente incisivo risulta l'intervento sullo statuto della prova dichiarativa.

La creazione di un sistema di raccolta speciale per la testimonianza della vittima vulnerabile trasforma profondamente l'architettura del sistema processuale: lo

---

*victimite sur la scène pénale en Europe*, cit., pp. 159 ss.; VENTUROLI, [La tutela delle vittime nelle fonti europee](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3-4, 2012. Cfr., da ultimo, LUPÁRIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, 2015. *nell'orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di FIANDACA, VISCONTI, Torino, 2009, pp. 107 ss.; AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, pp. 1327 ss.; ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pp. 99 ss.; ID., *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, pp. 204 ss.; SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN, *La posición de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Unión europea*, in *Panorama actual y i perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, director González González, Madrid, 2007, pp. 137 ss.; LANTHIEZ, *La clarification des fondements européens des droits des victimes*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, sous la direction de Giudicelli-Delage, Lazerges, Paris, 2008, pp. 145 ss.; GAMBERINI, *Les politiques supranationales européennes ou l'âme ambiguë de l'harmonisations*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, cit., pp. 159 ss.; VENTUROLI, [La tutela delle vittime nelle fonti europee](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3-4, 2012. Cfr., da ultimo, LUPÁRIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, 2015. V. anche ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in ALLEGREZZA, BELLUTA, GIALUZ, LUPÁRIA, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, 2012; BELLUTA, [Participation of the victim in criminal investigations: the right to receive information and to investigate](#), in *questa Rivista*, 23 dicembre 2015.

stato di vulnerabilità attiva non solo un canale speciale di protezione della vittima, ma anche la sistematica anticipazione della raccolta della prova dichiarativa in sede incidentale, con significative ripercussioni sul rispetto del principio di oralità, inteso in modo ortodosso ovvero come garanzia della “immediatezza” correlata alla assunzione “diretta” delle prove da parte del giudice che decide.

La tutela del vulnerabile può essere attivata fin dalla fase delle indagini preliminari quando l’offeso vulnerabile può infatti essere sentito con la mediazione dello psicologo, si sviluppa nel momento centrale dell’incidente probatorio svolto di regola con speciali modalità ovvero senza contatto diretto con le parti che rivolgono le domande in via mediata attraverso il giudice (o lo psicologo). L’incidente probatorio è progettato come ultimo momento dichiarativo, tenuto conto dello sbarramento alla riedizione dibattimentale della testimonianza sugli stessi fatti previsto dal comma 1 bis dell’art. 190 bis c.p.p.

L’intervento legislativo è finalizzato alla contrazione delle audizioni ed è giustificato non solo dall’esigenza di tutelare il dichiarante dal rischio di vittimizzazione secondaria, ma anche dalla necessità di garantire l’affidabilità dei contenuti dichiarativi che potrebbe essere inquinata dallo svolgimento dell’esame con modalità ordinarie non sostenibile dal dichiarante.

Il riconoscimento della rilevanza dello stato di vulnerabilità e della correlata incapacità del vulnerabile di fornire contributi probatori affidabili, ove sia escusso reiteratamente e con modalità ordinarie, costituisce un significativo riconoscimento della testimonianza come un “evento”, che dipende dalle condizioni soggettive del dichiarante, dall’ambiente in cui si svolge l’esame, oltre che dalle interazioni tra intervistato ed intervistatore.

Oltre alle vittime a vulnerabilità “presunta” in quanto offese da reati a riconosciuto impatto traumatico (indicate negli artt. 351 comma 1 ter e 392 comma 1 bis c.p.p.) il codice prevede anche vittime caratterizzate da vulnerabilità “atipica”, stato da accertare caso per caso facendo ricorso ai parametri indicati nell’art. 90 *quater* c.p.p.

La figura del vulnerabile atipico non “sostituisce”, dunque, quella del vulnerabile presunto, ma ad essa si “affianca”. Pertanto l’accertamento in concreto della vulnerabilità è necessario solo per gli offesi che non rientrano nella categoria dei vulnerabili “tipici”, ovvero per le vittime dei reati indicati negli artt. 351 comma 1 ter e 392 comma 1 bis c.p.p.

Il tentativo di dare corpo alla condizione di vulnerabilità induce a riconoscere tale stato ogni volta che si manifesti l’incapacità del dichiarante di reagire fisiologicamente all’esame condotto con modalità ordinarie, soprattutto a notevole distanza dai fatti. Il dichiarante vulnerabile, più degli altri, presenta criticità relazionali e difficoltà di riedizione mnemonica, che rendono particolarmente evidente il nesso tra tempestività dell’assunzione della testimonianza ed affidabilità dei contenuti della stessa.

La caratteristica che individua la vulnerabilità può essere individuata, in estrema sintesi, nella difficoltà di ricordare e descrivere i fatti che hanno generato il disagio relazionale, senza mediazione ed in presenza dell’accusato; difficoltà destinata

ad aggravarsi con il passare del tempo che, di regola, aumenta il rischio di vittimizzazione secondaria.

Vista in prospettiva, l'estensione dell'area delle vittime vulnerabili oltre il perimetro dei reati ad alto impatto traumatico, è destinata a generare una elefantiasi del contraddittorio incidentale, che dilaga ben oltre l'area delle prove deperibili, entro il quale era originariamente confinato.

La inarrestabile dilatazione dell'incidente probatorio sembrerebbe confermare i segnali di diffuso (e percepito) fallimento del rito accusatorio nella sua conformazione ordinaria. All'aumento dei casi in cui è possibile fare ricorso al contraddittorio incidentale corrisponde una parallela "cartolarizzazione" della testimonianza: la prova dichiarativa piuttosto che formarsi di fronte al giudice che decide è, sempre più frequentemente, trasfusa in "documenti" – i supporti delle videoregistrazioni –, che consentono di rinnovare la valutazione dell'attendibilità intrinseca e della credibilità dei contenuti accusatori durante l'intero sviluppo del processo.

A tale subdolo, inarrestabile, decentramento del dibattimento come luogo privilegiato per l'assunzione della prova dichiarativa decisiva (tale è spesso quella delle vittime) segue la trasformazione del principio di oralità e la emersione di una dimensione nuova della "immediatezza" che si concreta non solo nella percezione diretta, ma anche in quella mediata dell'evento-testimoniaza, che si ottiene attraverso la visione delle videoregistrazioni.

## **2. Le declinazioni della facoltà di partecipazione: verso un processo penale con tre parti.**

In un sistema accusatorio bipolare come quello italiano, che si fonda sul confronto tra gli interessi dell'accusato e quelli del pubblico ministero, compare un soggetto "terzo", che vanta specifici diritti di partecipazione, di conoscenza dello sviluppo della progressione processuale, e di tutela in sede penale dei propri diritti fondamentali.

Si tratta, come anticipato, di una latente rivoluzione culturale che modifica sensibilmente il genoma della giurisdizione penale funzionalizzando la stessa, non solo alla tutela dell'interesse collettivo, ma anche, in modo inedito, a quella dell'interesse "individuale" della vittima.

### *2.1. Le informazioni sulla facoltà di partecipazione.*

L'art. 90 bis c.p.p. contiene un elenco apparentemente esaustivo delle facoltà riconosciute alla persona offesa che deve essere comunicato alla vittima in occasione del «primo contatto» con l'autorità giudiziaria. L'art. 101 c.p.p. prevede, di contro, che la persona offesa debba essere avvisata della facoltà di nominare un difensore «al momento della acquisizione della notizia di reato». Deve ritenersi che la comunicazione ex art. 101 c.p.p. costituisca il «primo contatto», che genera gli obblighi

di comunicazione previsti dall'art. 90 bis c.p.p.: pertanto al momento della acquisizione della notizia di reato, il pubblico ministero ha l'obbligo non solo di effettuare l'avviso previsto dall'art. 101 c.p.p., ma anche quello di fornire tutte le comunicazioni previste dall'art. 90 bis c.p.p.

Si tratta di una disciplina che si applica a tutte le persone offese, indipendentemente dal loro stato di vulnerabilità e dal fatto che si proceda per delitti consumati con violenza alla persona.

La disciplina presenta alcune vistose criticità.

Si prevede, ad esempio, che la parte civile deve essere avvisata del "diritto" di ricevere la notifica della sentenza anche per estratto, diritto che, però, non è previsto dall'art. 548 c.p.p.

Inoltre: non si prevede l'obbligo di avvertire la vittima della facoltà di "dichiarare o eleggere domicilio", attività che, come si vedrà, condiziona l'attivazione dei diritti di partecipazione all'incidente cautelare: è una carenza significativa alla quale si può, tuttavia, ovviare attivando prassi virtuose che inseriscano l'avvertimento mancante tra quelli indicati dall'art. 90 bis c.p.p.

Si badi: l'omessa comunicazione degli avvisi previsti dall'art. 90 bis e dall'art. 101 c.p.p. non è assistita da alcuna sanzione, diversamente da quanto accade nel caso dell'omissione dell'informazione sui diritti di difesa dell'indagato prevista a pena di nullità (art. 369 bis c.p.p.).

I contenuti informativi indicati dalla norma, seppur finalizzati a rendere consapevole la vittima delle sue facoltà, non si presentano, quindi, concretamente funzionali alla tutela di alcuno specifico diritto di partecipazione. L'analisi del tessuto normativo evidenzia, piuttosto, che l'effettivo esercizio delle facoltà riconosciute, non dipende da tale avviso, ma dall'adempimento di specifici (successivi), oneri di comunicazione incombenti sull'autorità giudiziaria<sup>3</sup>.

## *2.2. La notifica della richiesta di archiviazione.*

Il diritto di ottenere la notifica della richiesta di archiviazione in due casi: a) quando la vittima abbia dichiarato di volere essere informata; b) quando si proceda per delitti consumati con "violenza alla persona".

Alla base della scelta legislativa di offrire maggiori garanzie alle vittime di reati consumati mediante violenza alla persona si coglie un condizionamento culturale che origina dalla percezione che la vittima di reato violento debba ricevere maggior tutela rispetto a quella offesa da crimini comuni.

---

<sup>3</sup> Si pensi al diritto di opporsi alla richiesta di archiviazione, a quello di partecipare all'incidente probatorio, al procedimento di cognizione cautelare ed alla procedura per gli accertamenti tecnici irripetibili, nonché al diritto (riservato solo ad alcuni offesi) di ricevere la notifica ex art. 415 bis c.p.p.: in tutti questi casi incombe sull'autorità giudiziaria un onere di comunicazione, alla cui violazione conseguono specifiche sanzioni processuali.

Invero l'accrescimento dei presidi di tutela è giustificato nella parte in cui assegna a tali vittime un ruolo nell'area della cognizione cautelare, poiché le vittime di reato violento sono portatrici di un preciso interesse alla tutela dell'incolumità fisica correlato alla applicazione della cautela. Meno chiara è la ragione per cui tali offesi debbano essere privilegiati anche nella facoltà di partecipazione "ordinaria" al procedimento che potrebbe essere concessa in modo indistinto e paritario a tutte le vittime, innalzando il livello di tutela generale ad esse riconosciuto<sup>4</sup>.

Alla definizione dell'area semantica del crimine violento ha contribuito una rilevante pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione che ha affermato che «la disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto» dell'Unione europea<sup>5</sup>.

Il riferimento effettuato dalle Sezioni unite alla "violenza di genere" potrebbe indurre a contrarre il perimetro dei reati violenti a quelli che hanno questa matrice<sup>6</sup>. Si tratta di una interpretazione riduttiva che non sembra condivisibile: l'evocazione della violenza di genere non sembra infatti orientata a fornire una soluzione di sistema, ma piuttosto una risposta al tema devoluto, ovvero se fosse necessaria la notifica della richiesta di archiviazione in relazione al reato di *stalking*, tipicamente evocativo della (invero sfuggente) categoria della "violenza di genere".

L'analisi della volontà espressa dal legislatore fornisce, invero, precise indicazioni di segno contrario all'interpretazione che limita l'area dei reati consumati con violenza alla persona a quella dei delitti con matrice "di genere". L'obbligo di notifica senza previa richiesta era, infatti, inizialmente previsto esclusivamente a favore delle vittime dei maltrattamenti in famiglia (d.l. 14 agosto 2013, n. 93); solo successivamente lo stesso è stato esteso a tutti i reati consumati con violenza alla persona (legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119) con la chiara manifestazione di una *voluntas legis* diretta all'ampliamento della tutela "oltre" l'area delle relazioni strette nell'ambito delle quali, di regola, si manifestano i reati con matrice "di genere". In modo coerente, anche il contraddittorio cartolare previsto dall'art. 299 c.p.p. è stato esteso a tutte le vittime di reati commessi con violenza alla persona sottolineando, anche in questo caso, la volontà di espandere la garanzia inizialmente riservata alle vittime di reati evocativi della violenza di genere (ovvero quelli che avevano condotto

---

<sup>4</sup> Si tratta di una scelta normativa che, in ogni caso, si presenta coerente con le indicazioni della direttiva 2012\29\UE, che richiede che debba essere concesso il diritto di chiedere il riesame della decisione di non esercitare l'azione penale «almeno alla vittima di gravi reati» (art. 1 § 2).

<sup>5</sup> Cass. sez. un, n. 10959 del 29/01/2016, C.E.D. Cass. n. 265893.

<sup>6</sup> BRESSANELLI, [La "violenza di genere" fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito di applicazione dell'art. 408 co. 3 bis c.p.p.](#), in *questa Rivista*, 21 giugno 2016.

alla applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento).

Il disancoramento della categoria dei delitti consumati con violenza alla persona da quelli caratterizzati da violenza a matrice di genere è, peraltro, coerente con le indicazioni provenienti dal diritto dell'Unione, che indicano con chiarezza la necessità di valorizzare lo stato di vulnerabilità, ovvero di una condizione spesso (anche se non necessariamente) correlata al trauma da reato "genericamente" violento.

La limitazione delle garanzie all'area della violenza di genere, creerebbe, inoltre, una disparità di trattamento nell'ambito dei reati consumati con violenza alla persona che non sembra possa essere giustificata dalla matrice di genere, ovvero da un "movente" dell'azione criminosa che pur individuando un fenomeno socio\criminale rilevante, non ha maggiore dignità di altri moventi: si pensi, per esempio, ai reati violenti con matrice mafiosa, terroristica o con finalità di violenza sessuale su minori.

Né, infine, sembra condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che circoscrive la tutela aggravata delle vittime di crimine violento ai casi in cui vi sia una pregressa relazione personale tra autore e vittima, escludendo il delitto violento occasionale<sup>7</sup>. Si tratta di un orientamento generato dalla valorizzazione dell'attenuazione del pericolo di reiterazione "specificata" della violenza nei confronti della vittima occasionale. L'orientamento radicalizza l'emersione del diritto individuale dell'offeso alla tutela della propria integrità fisica attraverso l'imposizione di cautele personali, ma non tiene conto del fatto che l'azione violenta può generare una condizione di speciale sofferenza e timore anche nelle vittime occasionali e giustificare l'attivazione di presidi di garanzia ulteriori rispetto a quelli disponibili per le vittime "ordinarie". Si pensi, ancora una volta a titolo esemplificativo, alla violenza sessuale consumata ai danni di una persona sconosciuta.

Tale percorso interpretativo sembra condiviso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che appare orientata ad includere nell'area dei reati commessi con violenza alla persona anche quelli non caratterizzati dalla matrice di genere<sup>8</sup>.

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia diritto trova una specifica sanzione processuale: il che rende la garanzia "sostanziale", ovvero una consistenza diversa da quella, limitata e nominalistica, prevista dall'art. 90 bis c.p.p. L'omissione dell'avviso determina infatti la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso *de plano*<sup>9</sup>.

Questo è un caso in cui alla persona offesa è espressamente consentito il ricorso per cassazione come emerge dal combinato disposto degli artt. 127 comma 5 e 409 comma 6 c.p.p. che hanno condotto la giurisprudenza ad equiparare la decisione di

---

<sup>7</sup> Cass. sez. 2, n. 43353 del 14/10/2015, C.E.D. Cass. n. 265094 *contra* Cass. sez. 1, n. 14831 del 21/12/2015; Cass. sez. 2 n. 19704 dell'1/4/2016

<sup>8</sup> Così Cass. Sez. 2, n. 30302 del 24/06/2016, C.E.D. Cass. n. 267718

<sup>9</sup> Tra le altre Cass. sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, C.E.D. Cass. n. 261172 Cass. sez. 4 n. 8006 del 15.11.2013, dep. 2014, C.E.D. Cass. n. 259270, Sez. 2 n. 20186 del 08/02/2013.

inammissibilità *de plano* dell'opposizione alla violazione del contraddittorio discendente dall'omesso avviso dell'udienza camerale<sup>10</sup>.

2.3. *Le comunicazioni relative alla sostituzione delle misure cautelari, alla scarcerazione ed all'evasione.*

L'art. 90 ter c.p.p. prevede che la persona offesa debba essere informata della scarcerazione, dell'evasione e della cessazione della esecuzione di eventuali misure di sicurezza detentive applicate all'indagato. Tale informazione è dovuta alle seguenti condizioni: a) che si proceda per delitti consumati con violenza alla persona, b) che la persona offesa ne abbia fatto richiesta, c) che non risulti un concreto danno per l'autore del reato.

La norma non risulta coordinata con l'art. 299 comma 2 bis c.p.p. che prevede che le sostituzioni delle misure cautelari (cui possono conseguire delle scarcerazioni) debbano "sempre" essere comunicate alle vittime di reati violenti, indipendentemente da una espressa richiesta<sup>11</sup>.

L'avviso previsto dall'art. 299 comma 2 bis c.p.p. deve essere effettuato al difensore, se vi sia stata nomina, o in mancanza di questa, alla persona offesa direttamente.

Si tratta di una disciplina che a differenza di quella prevista dall'art. 299 comma 3 c.p.p. non condiziona l'attivazione del diritto di partecipazione alla nomina del difensore o alla dichiarazione\elezione di domicilio. La scelta legislativa si spiega in quanto, a scarcerazione avvenuta, cessa l'esigenza di garantire la celerità del procedimento incidentale sulla cautela, che è alla base della scelta di limitare la facoltà di partecipazione ai soli offesi prontamente reperibili (ovvero quelli che abbiano pertanto nominato un difensore o dichiarato\eletto domicilio).

Si tratta di un obbligo sprovvisto di sanzione<sup>12</sup>: considerato che la persona offesa non può impugnare il provvedimento di scarcerazione o di sostituzione della misura. L'omissione dell'avviso, inoltre, non produce alcun effetto sull'incidente cautelare: si tratta di un intervento che mira alla tutela del diritto alla conoscenza dello

---

<sup>10</sup> Sul punto Cass. sez. un. n. 2 del 14/02/1996 Cc. (dep. 15/03/1996) C.E.D. Cass. n. 204132: nel corpo della motivazione si legge «a parere di queste Sezioni Unite non consegue dalla suddetta affermazione una incrinatura del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 568, ovvero una impugnabilità del provvedimento di archiviazione oltre il limite indicato dal sesto comma dell'art. 409. L'interpretazione sostenuta, difatti, è aderente al coordinato disposto degli artt. 409, commi 1, 2, 6, e 410 c.p.p., non potendosi disconoscere che l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifichi il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale».

<sup>11</sup> Invero la direttiva prevede che le informazioni circa la scarcerazione debbano essere fornite almeno nei casi in cui vi sia concreto pericolo per l'incolumità della vittima e su sua richiesta, sempre che da tale comunicazione non discenda un pericolo per l'autore del reato (art. 6, § 6) aggravando in qualche misura il livello di tutela generale (art. 6, § 5).

<sup>12</sup> Coerente con le indicazioni della direttiva (art. 8 §§ 5 e 6).

stato del procedimento, ma che non è funzionale a soddisfare alcun interesse connesso alla conservazione della cautela.

#### 2.4. *La partecipazione alla cognizione cautelare.*

L'art. 299 ai commi 3 e 4 bis c.p.p. prevede il diritto di partecipare ad un contraddittorio cartolare precedente alla decisione del giudice sull'istanza di sostituzione della misura<sup>13</sup>.

La richiesta deve essere notificata, a pena di inammissibilità dell'istanza, al «difensore della persona offesa o in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio». Si tratta di un rilevante riconoscimento del diritto della vittima a partecipare al procedimento incidentale sulle modifiche alla cautela e ad apportare tutti gli elementi a sua conoscenza utili per la decisione.

La giurisprudenza di legittimità ha generato un contrasto (in via di risoluzione) sulla necessità che la persona offesa elegga o dichiari il domicilio per avere diritto alla notifica.

Parte della giurisprudenza ha ritenuto che l'offeso andasse notificato anche in assenza di una formale dichiarazioni o elezione di domicilio, leggendo la locuzione "salvo che non" contenuta nella norma come prescrittiva della prevalenza della notifica nel luogo eventualmente eletto sulla notifica diretta<sup>14</sup>; altra parte ha invece ritenuto necessaria l'indicazione del luogo per le notifiche, ritenendola una "condizione" per l'esercizio del diritto di partecipazione<sup>15</sup>.

Sembra preferibile la seconda lettura per vari ordini di ragioni.

In primo luogo: la stessa è coerente con il riconoscimento di facoltà e non di obblighi di partecipazione della vittima al processo. Ebbene: la nomina del difensore o della indicazione di un luogo per le notifiche è una chiara manifestazione della volontà di prendere parte al procedimento, sicché la sua valorizzazione è in linea con la configurazione della persona offesa come soggetto processuale eventuale, non necessario. La scelta di condizionare l'esercizio dei diritti di partecipazione ad esplicite manifestazioni di volontà dell'offeso è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che, quando l'istanza di variazione del regime cautelare è presentata in udienza, la notifica non spetta alla vittima assente. Si è ritenuto infatti che l'attivazione del diritto di partecipazione dipende «dalla volontaria attivazione delle condizioni del suo esercizio ovvero a) nella fase procedimentale nella nomina del difensore o nell'elezione\ndichiarazione di domicilio, b) nella fase processuale nella partecipazione alle udienze, anche senza la costituzione di parte civile. In assenza di tali

---

<sup>13</sup> In materia: SEPE, [Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari](#), in *questa Rivista*, 9 luglio 2014.

<sup>14</sup> Cass. sez. 2, n. 52127 del 19.11.2014; Cass. sez. 2, n. 19704 dell'1.4.2016; Cass. sez. 3 n. 13610 del 3.3.2015; Cass. sez. 1 n. 34132 del 13.7.2015, Cass. sez. 6 n. 7636 del 12.12.2014.

<sup>15</sup> Cass. sez. 2 n. 12325 del 3.2.2016.

manifestazione di volontà partecipativa l'offeso decade dal diritto alla notifica dell'istanza revoca, fermo il suo diritto a conoscere l'esito della eventuale revoca o sostituzione della misura previsto dall'art. 299 comma 2 bis cod. proc. pen., ed ora, anche dall'art. 90 ter cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs. 212 del 2016»<sup>16</sup>.

In secondo luogo: la norma nell'indicare la necessità della notifica alla vittima "salvo che non abbia eletto o dichiarato domicilio" non avrebbe ragion d'essere se la locuzione fosse la mera estrinsecazione di un contenuto implicito nell'indicazione di un luogo destinato proprio alla ricezione delle notifiche. L'offeso, a differenza dell'indagato, non è destinatario di un espresso invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni<sup>17</sup>, ma se ritiene di indicare un luogo per le notifiche non c'è ragione di indicare esplicitamente una conseguenza ovvia, ovvero che le notifiche debbano essere effettuate proprio nel luogo indicato.

Infine: i lavori parlamentari che consentono la ricostruzione della volontà del legislatore storico evidenziano come questi abbia inteso contemperare i diritti della vittima con quelli dell'imputato richiedendo l'indicazione di un luogo che agevoli le notifiche e renda più celere l'incidente cautelare: la locuzione controversa è stata infatti inserita in sede di conversione del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119 con il chiaro intento di contrarre i tempi dell'incidente cautelare. La notifica in luogo non immediatamente reperibile potrebbe infatti allungare in modo imprevedibile i tempi del giudizio sulla cautela; tanto più se si tiene conto del fatto che l'onere della "ricerca" insiste, di regola, sull'indagato cautelato, che può chiedere anche personalmente la modifica del regime imposto, con prevedibili difficoltà di reperimento dell'offeso che non abbia indicato il luogo per le notifiche.

L'interpretazione della elezione\dichiarazione del domicilio come "condizione" per l'attivazione dei diritti di partecipazione risolve in modo ragionevole il problema del bilanciamento tra il diritto dell'accusato ad una celere definizione dell'incidente sulla cautela ed il diritto della vittima a prendervi parte.

Ove se ne presentino le condizioni, all'omissione della notifica consegue l'inammissibilità dell'istanza. Si tratta di un presidio sanzionatorio particolarmente severo, che evidenzia la rilevanza sistemica del contraddittorio cartolare, funzionale a consentire alla vittima di invocare in sede penale la tutela del suo diritto individuale all'integrità psicofisica.

Con decisione non del tutto convincente la Cassazione ha ritenuto che l'inammissibilità possa essere fatta valere direttamente dalla persona offesa attraverso il ricorso per cassazione<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Cass., sez. 2, n. 12325 del 03/02/2016, C.E.D. Cass. n. 266435.

<sup>17</sup> Come anticipato gli avvisi previsti dall'art. 90 bis e 101 cod. proc. pen. non prevedono l'invito ad eleggere il domicilio: tale carenza, tenuto conto della sua rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto di partecipazione alla cognizione cautelare dovrebbe essere sanata dalle prassi.

<sup>18</sup> Si è deciso che nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, la persona offesa può dedurre con ricorso per cassazione l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate all'imputato, qualora quest'ultimo non abbia provveduto contestualmente a notificarle, ai sensi dell'art.

La decisione e (al pari di quella che ha ammesso il ricorso per cassazione nell'incidente cautelare della parte civile<sup>19</sup>) non sembra confrontarsi con il principio di tassatività delle impugnazioni e deduce la legittimazione ad impugnare attraverso una (quantomeno dubbia) interpretazione analogica di quanto previsto dall'art. 409 comma 6 c.p.p., ponendosi in contrasto con le tassative indicazioni circa la legittimazione ad impugnare contenute nell'art. 311 c.p.p.

Invero le pronunce in questione individuano, pur fornendo soluzioni criticabili, il vero *punctum dolens* della riforma, ovvero il mancato inquadramento della persona offesa come "parte" processuale e la mancata previsione di poteri diretti di impugnazione. Invero solo ove si assegnasse all'offeso la qualifica di "parte" i diritti ad esso attribuiti potrebbero essere effettivamente esercitati, senza passare attraverso la mediazione del pubblico ministero.

Pertanto ad oggi l'interesse a ricorrere dell'offeso sembra possa essere tutelato solo attraverso l'attività di mediazione del pubblico ministero<sup>20</sup> (prevista dall'art. 572 c.p.p.), ancora necessaria tranne nei limitati casi in cui il potere di impugnare sia previsto espressamente, ovvero nei casi: a) di omessa notifica della richiesta di archiviazione, b) di violazione del contraddittorio nel procedimento di sospensione con messa alla prova, c) di mancato o ritardato avviso dell'udienza preliminare che si concluda con sentenza di non luogo a procedere.

## 2.5. Il diritto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Quando si procede per i reati previsti dagli artt. 572 e 612 c.p. l'avviso di conclusione delle indagini deve essere notificato oltre che all'indagato ed al suo difensore anche al «difensore della persona offesa o in mancanza di questo alla persona offesa».

Si tratta di una previsione anomala: il confronto predibattimentale generato dalla notifica dell'avviso è stato esteso solo alle vittime dei reati di maltrattamento in

---

299, comma quarto bis, cod. proc. pen., l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose. La Corte ha ritenuto che «la persona offesa che deduca la mancata notifica della richiesta di revoca o di sostituzione, possa dolersi di ciò mediante ricorso, venendo in considerazione un *vulnus* alle prerogative specificamente riconosciute alla persona offesa a propria tutela, *vulnus* che dunque primariamente la stessa persona offesa, proprio in ossequio al quadro di diritti e facoltà più ampiamente riconosciute alle vittime di reato, deve ritenersi legittimata a far valere, potendosi a tal fine richiamare, onde integrare la previsione di cui all'art. 311 cod. proc. pen., le norme che riconoscono il diritto della persona offesa al contraddittorio cartolare, implicanti altresì la possibilità di dedurre il vizio inerente al mancato rispetto del contraddittorio (di ciò è ad esempio espressione l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.)» (Cass. sez. 6, n. 6864 del 09/02/2016, C.E.D. Cass. n. 266542).

<sup>19</sup> Cass. Sez. 6, n. 6717 del 5/2/2015, D., C.E.D. Cass. n. 262272.

<sup>20</sup> Si pensi alla richiesta mediata di incidente probatorio (art.394 c.p.p.) ed al fatto che l'assunzione della prova dichiarativa in contraddittorio incidentale deve essere autorizzata dal giudice, dato che ancora una volta rimarcare la mancata qualità di parte e, più in generale alle modalità di impugnazione mediata prescritte dall'art. 572 c.p.p..

famiglia e di atti persecutori, evocativi ancora una volta della violenza a matrice di genere. Si tratta di una disparità di trattamento rispetto alle altre vittime (sia di reati violenti che non) non del tutto coerente con le indicazioni della normativa sovranazionale che indirizza, invece, verso la massima estensione della facoltà di partecipazione dell'offeso alla fase procedimentale.

L'estensione alla vittima della facoltà di partecipare al confronto predibattimentale, per quanto limitata, pone ancora una volta in evidenza il problema della effettività della tutela dei diritti di partecipazione nel corso della fase procedimentale. La nullità prevista dall'art. 416 c.p.p. nel caso di omessa notifica dell'avviso è stata infatti inquadrata dalla giurisprudenza prevalente come nullità generale a regime intermedio, che può essere fatta valere solo dalla "parte processuale" nella quale non si identifica la persona offesa (così, chiaramente l'art. 178 lett. c) c.p.p.). La nullità in questione dovrebbe essere dunque fatta valere dal pubblico ministero, il cui concreto interesse a proporre l'eccezione andrebbe riconosciuto proprio in ragione dei suoi attuali poteri di rappresentanza processuale delle prerogative processuali dell'offeso (si pensi, tra l'altro, al diritto di chiedere l'incidente probatorio prevista dall'art. 394 c.p.p.).

### **3. Lo statuto della testimonianza delle vittime con caratteristiche di vulnerabilità.**

Il d.lgs. 212\2016, come anticipato, definisce in modo compiuto lo statuto speciale della testimonianza della vittima vulnerabile.

Risulta definitivamente tracciato un binario privilegiato per la raccolta della testimonianza dell'offeso vulnerabile, che si diparte dalla fase delle indagini (dove si prevede la raccolta delle dichiarazioni con la mediazione di uno psicologo), si snoda attraverso il contraddittorio incidentale, e si conclude con lo sbarramento alla riedizione dibattimentale della testimonianza raccolta in incidente probatorio. L'audizione in dibattimento della vittima, si presenta come evento residuale, sebbene anche in tale fase, siano previste speciali modalità di protezione.

Si tratta di un sistema che, nel prevedere una vasta area di vulnerabilità presunta (che comprende le vittime di tutti i reati indicati dagli artt. 351 comma 1 ter e 392 comma 1 bis c.p.p.) offre garanzie maggiori di quelle richieste dalla Direttiva, che si limitava ad indicare la necessità di un accertamento in concreto della vulnerabilità per ogni vittima, limitando l'area delle presunzioni a quella del dichiarante minore (art. 22 e ss. Direttiva 2012\29\UE).

Nel nostro sistema per le vittime di alcuni specifici reati indicati<sup>21</sup> è assicurato un trattamento differenziato "automatico", fondato sulla presunzione di vulnerabilità<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Si tratta degli artt. 351 comma 1 ter, 392 comma 1 bis, 398 comma 1 bis e 498 comma 4 ter c.p.p.

<sup>22</sup> Una tutela privilegiata viene riservata ai minori, che, quando si procede in relazione a reati che generano la presunzione di vulnerabilità possono essere sentiti in contraddittorio incidentale e con modalità protette, anche se non rivestono la qualità di vittima. Si tratta di una previsione che, unitamente a quella

Se l'inquadramento nella vittima nella categoria del vulnerabile "presunto" non presenta difficoltà, ben più problematica è la rilevazione della vulnerabilità atipica, ovvero della condizione di debolezza relazionale delle vittime di reati non riconducibili agli elenchi che generano le presunzioni.

I parametri per il riconoscimento della vulnerabilità atipica sono indicati nell'art. 90 quater c.p.p.. Si tratta:

- dell'età, che non deve essere intesa necessariamente intesa come "minore" età, essendo il parametro rilevante anche per riconoscere la vulnerabilità delle persone anziane;

- dello stato di "infermità", che, per essere rilevante deve incidere sulla capacità di reagire alle tensioni generate dal contraddittorio dibattimentale ordinario; non è sufficiente l'esistenza di una patologia fisica per definire lo stato di vulnerabilità, essendo necessario che la stessa interessi l'area psicologica e relazionale della persona, generando l'incapacità di reagire in modo fisiologico alle sollecitazioni processuali dell'esame in contraddittorio diretto;

- dallo stato di deficienza psichica: ogni volta che vi siano elementi indizianti l'esistenza di uno stato patologico inquadabile nella "deficienza", sembra ineludibile procedere ad accertamenti tecnici psicodiagnostici volti a verificare l'esistenza della stessa capacità a testimoniare;

- dal tipo di reato: si tratta di un parametro da utilizzare con particolare attenzione, in quanto deve essere verificata la specifica capacità di resilienza del dichiarante alla carica traumatizzante del reato nella sua manifestazione concreta; reati in astratto ad alto impatto traumatico possono essere, in concreto, non incisivi sulla capacità di reagire agli stimoli processuali (a causa dell'elevata resilienza della vittima), mentre delitti in apparenza meno gravi possono produrre danni relazionali evidenti quando offendono persone con scarse capacità reattive;

- dalle modalità e circostanze del fatto: si tratta di un parametro che indica la necessità di valutare, ancora una volta in concreto, se la condotta delittuosa, anche in relazione alle modalità con le quali è stata perpetrata ed alle caratteristiche della vittima, ha avuto effetti sulle capacità relazionali del dichiarante.

- Deve inoltre essere valutato se il fatto è stato consumato con "violenza alla persona", con odio razziale, o con finalità di discriminazione, trattandosi di modalità del delitto, in astratto, idonee ad incidere sul comportamento processuale del dichiarante.

- Infine rileva anche il fatto che il reato sia consumato nell'ambito di fenomeni criminali che, di regola, annichiliscono le capacità reattive delle vittime, ovvero nell'ambito della criminalità organizzata, del terrorismo e della tratta di esseri umani.

---

che prevede la protezione anche quando il dichiarante vulnerabile non sia vittima ma semplice testimone (art. 398 comma 5 ter c.p.p.) ha come obiettivo quello di garantire la "genuinità" della testimonianza proveniente da persone in condizioni psichiche non stabili (sia a causa della minore età, che di particolari condizioni personali).

- Rileva, infine, il vincolo con l'autore del reato, ovvero il fatto che la persona offesa ne sia affettivamente, psicologicamente od economicamente dipendente<sup>23</sup>.

La norma non fa alcun cenno alla violenza di genere, il che si giustifica con il fatto che le vittime di tali aggressioni sono pacificamente inquadrabili tra quelle a vulnerabilità presunta, essendo i delitti "sentinella" della matrice di genere inseriti negli elenchi che generano le presunzioni.

Si badi: anche la consumazione del reato con (generica) violenza nei confronti della persona è un parametro rilevante per il riconoscimento della vulnerabilità atipica. Dunque le vittime di reati consumati con violenza alla persona possono accedere, ove se ne ritenga in concreto lo stato di vulnerabilità, allo statuto speciale della prova dichiarativa del vulnerabile.

Le potenzialità della norma sono importanti, soprattutto ove, in coerenza con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità<sup>24</sup>, si ritenga violenza anche la coazione psicologica: vulnerabili potranno essere anche vittime di estorsione ordinaria o mafiosa, gli usurati, le vittime dello sfruttamento della prostituzione.

Il legislatore, in ossequio alle indicazioni della direttiva ha, inoltre, valorizzato la valenza traumatizzante del reato che si sviluppa nell'ambito di relazioni strette, che generano dipendenza. La relazione con l'autore del reato e, segnatamente, il rapporto di dipendenza materiale o psicologica, è uno dei più significativi indicatori della vulnerabilità, essendo idonea a modificare la capacità di reagire in modo fisiologico alle sollecitazioni dell'esame svolto con modalità ordinarie, ovvero in contraddittorio "diretto" ed in presenza dell'imputato.

Anche in questo caso si tratta di un intervento che, se utilizzato con criterio, consentirà di applicare il nuovo statuto alla testimonianza delle vittime legate da relazioni di dipendenza psicologica o economica con l'accusato.

#### **4. L' accertamento (e la dichiarazione) di vulnerabilità atipica.**

Il binario speciale di raccolta della prova dichiarativa si diparte fin dalla fase delle indagini preliminari: i minori vittime dei reati ad alto impatto traumatico e gli offesi vulnerabili atipici (anche maggiorenni) possono essere sentiti dall'autorità certificante (pubblico ministero o polizia giudiziaria) con l'ausilio di uno psicologo<sup>25</sup>; il

---

<sup>23</sup> Indicazioni per il riconoscimento della vulnerabilità possono trarsi anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo: indici di vulnerabilità sono stati rinvenuti dai giudici europei non solo nell'età dell'offeso, ma anche nella condizione di soggezione e dipendenza dall'autore del reato (C. eur. Dir. Uomo, 26 luglio 2005, *Siliadin c. Francia*), nella scarsità di risorse economiche e di strumenti culturali, ovvero nella posizione socio-economica complessiva della persona (C. eur. Dir. Uomo, 11 gennaio 2007, *Salah Sheekh c. Paesi Bassi*); non mancano, tuttavia, pronunce che collegano la condizione di vulnerabilità al tipo di reato subito, ovvero al patimento di violenza sessuale (C. eur. Dir. Uomo, 2 luglio 2002, *S.N. c. Svezia*) o di violenza domestica (C. eur. Dir. Uomo, 9 giugno 2009, *Opuz c. Turchia*).

<sup>24</sup> Cass. sez. un, n. 10959 del 29/01/2016, *C.E.D. Cass. n. 265893*; Cass. sez. 2, n. 30302 del 24/06/2016, *C.E.D. Cass. n. 267718*.

<sup>25</sup> Come prevedono gli artt. 351 e 362 c.p.p. nella nuova formulazione.

presidio di tutela non è stato invece previsto, deve ritenersi per una dimenticanza, per le informazioni assunte nell'ambito delle indagini difensive.

La prima valutazione giudiziale della vulnerabilità atipica viene effettuata nel momento in cui il pubblico ministero decide che è necessario ricorrere al supporto dello psicologo.

Solo in alcuni casi, ovvero quando emerga una situazione di deficienza psichica o di infermità mentale, può essere opportuno ricorrere ad un accertamento tecnico, tenuto conto che l'accertamento psicodiagnostico è di critica compatibilità con le esigenze di speditezza, se non di urgenza, della fase delle indagini.

La valutazione di vulnerabilità dovrà dunque essere effettuata sulla base degli elementi disponibili, tenendo in particolare considerazione il trauma patito dalla vittima dichiarante, il suo stato attuale e la sua dipendenza dall'autore del reato.

Nel conferire l'incarico al mediatore il pubblico ministero dovrà indicare i motivi per cui riconosce la vulnerabilità e le ragioni che giustificano l'accesso allo statuto speciale della testimonianza.

Tale valutazione potrebbe non avere il carattere della stabilità ogni volta che la condizione psichica della vittima sia destinata ad evolversi nel tempo. Ad esempio: è ragionevole che la rilevazione di una condizione di dipendenza psichica dall'autore del reato stabilizzi (in qualche misura) la condizione, laddove la vulnerabilità conseguente al trauma da delitto violento potrebbe essere destinata a riassorbirsi con il passaggio del tempo; si tratta, evidentemente, di previsioni astratte utili solo a rappresentare i termini del problema che devono sempre tenere conto delle condizioni concrete del dichiarante.

Qualora per la verifica dello stato del dichiarante si ricorra alla consulenza tecnica, la stessa avrebbe le caratteristiche dell'accertamento "a ripetibilità limitata". Si tratterebbe cioè di un accertamento fondato su elementi mutevoli, che può acquistare dignità di prova solo se viene attivato l'incidente probatorio nel periodo di stabilità psichica. Diversamente, ogni volta che il mutamento della condizione del dichiarante si profili come prevedibile l'eventuale accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero è destinato a perdere efficacia probatoria, a causa dello sbarramento previsto dall'art. 512 c.p.p. all'utilizzo delle prove non assunte in contraddittorio che siano prevedibilmente destinate a non essere ripetute<sup>26</sup>.

In concreto: la strutturale mutevolezza della condizione di vulnerabilità diventa processualmente rilevante solo ove l'attività di raccolta della prova non venga effettuata in tempi brevi, con la tempestiva attivazione del contraddittorio incidentale.

L'audizione del vulnerabile senza mediatore, secondo la giurisprudenza formatasi in relazione all'audizione del minore, non genera alcuna inutilizzabilità del dichiarato assunto in via unilaterale ma solo un onere di motivazione aggravato che

---

<sup>26</sup> Sia consentito rinviare a RECCHIONE, [La prova dichiarativa del minore nei processi per abuso sessuale: l'intreccio \(non districabile\) con la prova scientifica e l'utilizzo come prova decisiva delle dichiarazioni](#), in *questa Rivista*, 8 novembre 2013.

incombe sul giudice che sui quei contenuti intenda fondare l'accertamento di responsabilità<sup>27</sup>.

La raccolta della testimonianza in contraddittorio incidentale è il pilastro dello statuto della testimonianza del vulnerabile.

La valutazione circa la vulnerabilità deve essere, in ogni caso, ripetuta quando si chiede e si ammette l'incidente probatorio, che consente un primo controllo sulla persistenza della vulnerabilità eventualmente già ritenuta in occasione della effettuazione della audizione unilaterale.

La disciplina (contenuta nell'art. 392 c.p.p.) ripete la distinzione tra vittime con vulnerabilità presunta e vittime caratterizzate da vulnerabilità atipica. Pertanto le ragioni della vulnerabilità dovranno essere indicate solo quando si intenderà attivare il sistema di protezione fuori dei casi tipici. Il confronto cartolare sull'ammissibilità della richiesta rappresenta la sede privilegiata per effettuare un primo confronto in contraddittorio sull'esistenza dello stato di vulnerabilità del dichiarante. A tale confronto non partecipa, straordinariamente, la persona offesa che non avrà la possibilità, invitato di pietra, di sostenere (o negare) l'interesse al riconoscimento della vulnerabilità (art. 396 c.p.p.). La vittima non ha, inoltre, la possibilità di chiedere direttamente l'incidente probatorio, che potrà essere invocato solo attraverso la mediazione del pubblico ministero: emergono qui, come in altri casi, i limiti della mancata assegnazione all'offeso della qualifica di "parte" processuale

Il provvedimento di ammissione certificherà (o negherà) la condizione di vulnerabilità esponendone le ragioni: si tratta di un provvedimento di estremo rilievo che può stabilire la necessità di attenuare il contraddittorio e rinunciare all'assunzione diretta della prova dichiarativa di fronte al giudice che decide in ragione della accertata condizione di vulnerabilità. Tale provvedimento, che incide indubbiamente sulle prerogative difensive, potrà essere contestato solo con l'impugnazione della sentenza<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Cass. sez. 3 n. 3651 del 10/12/2013, dep. 2014, C.E.D. Cass. n. 259088; Cass. sez. 4 n. 16981 del 12/03/2013, C.E.D. Cass. n. 254943.

<sup>28</sup> Il ricorso per Cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio da lui avanzata è inammissibile. Dal sistema del vigente codice di procedura penale si ricava, infatti, con certezza che tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione dell'incidente probatorio sono inoppugnabili; siffatta conclusione costituisce puntuale applicazione del principio, contenuto anche nel vigente codice all'art. 568, di tassatività dell'impugnazione, secondo il quale quest'ultima non è ammessa se non nei casi espressamente previsti e che, per quel che riguarda l'incidente probatorio, è riconnesso alla speditezza con la quale detta fase deve essere espletata che è incompatibile con i tempi necessari per il procedimento di impugnazione (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì evidenziato che la ritenuta inoppugnabilità del provvedimento in questione non esclude che, ove successivamente alla decisione si realizzino le condizioni richieste, l'istanza possa essere nuovamente riproposta, non ricorrendo alcuna preclusione (Cass. sez. 1, n. 490 del 26/02/1990, C.E.D. Cass. n. 183674).

## 5. Le modalità di audizione.

Lo statuto speciale riservato alla raccolta della testimonianza della vittima vulnerabile prevede non solo l'anticipazione dell'audizione<sup>29</sup> nella capsula incidentale, ma anche il suo svolgimento con "modalità protette". Le norme che consentono l'attivazione di speciali modalità di protezione non sono poste solo a tutela degli interessi del dichiarante, ma della stessa genuinità della prova: le modalità di assunzione della testimonianza incidono infatti sui processi di riedizione del ricordo ed, in definitiva, sull'attendibilità della prova testimoniale, sicché l'audizione in ambiente non tutelante, e con modalità non adeguate, potrebbe avere importanti conseguenze non solo sulla lesione di diritti del dichiarante, ma sulla stessa affidabilità della prova.

Tali modalità non sono predefinite per legge.

Qualche indicazione si ricava dalla disciplina prevista dal comma 5 bis dell'art. 398 c.p.p., che in caso di vulnerabilità presunta consente di effettuare l'audizione incidentale con modalità particolari anche fuori dal Tribunale, nonché dal comma 4 ter dell'art. 498 c.p.p. che, negli stessi casi, in dibattimento prevede l'uso del vetro specchio e dell'impianto citofonico. Il rinvio alle modalità di assunzione della prova previste per il dibattimento (art. 401 c.p.p.) consente inoltre, anche in incidente probatorio, di effettuare l'esame del minore con la mediazione del giudice.

Si tratta di indicazioni generiche e non tassative che sono state "corrette" dalla prassi, che si è assestata, utilizzando l'ampia discrezionalità concessa al giudice dall'art. 398 comma 5 bis c.p.p., sull'uso del vetro specchio teso all'evitamento di contatti diretti tra le parti ed il teste e l'ampio ricorso alla mediazione del giudice (o del perito psicologo).

Il contraddittorio si svolge, dunque, in forma "attenuata", ovvero attraverso la "mediazione" del giudice e del tecnico \ psicologo<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Secondo la dottrina maggioritaria, sviluppatasi con riguardo ai minori il generico riferimento effettuato dalla norma alle persone "interessate" alla prova consente di ritenere utilizzabili le modalità protette non solo quando si assume la testimonianza, ma anche quando stesso sia coinvolto in altri atti probatori come l'esame, il confronto, la perizia, l'esperimento giudiziale o la ricognizione (BARGIS, *Sub art. 14 l. 15 febbraio 1996 n. 66*, in *Leg. pen. 1996*; VIGNA, *Sub art. 392 e 398*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da CHIAVARIO, IV, Utet, 1990). Parte della dottrina rileva che l'ampia dizione letterale della norma lascerebbe aperta la possibilità di applicare le modalità descritte al caso in cui il minore si limiti — ove ciò sia consentito (art. 401 comma 3 c.p.p.) — ad assistere all'udienza di assunzione della prova (BARGIS, *cit.*; VIGNA, *cit.*). Si è, al riguardo, osservato che se il minore fosse sottoposto alle indagini «non potrebbe certo negarsi la sua qualità di persona interessata all'assunzione della prova» (VIGNA, *cit.*).

<sup>30</sup> Poiché è diffuso nella prassi il ricorso ad un "mediatore" esperto di psicologia infantile, la Corte di legittimità ha chiarito che « nel caso di esame protetto di minori nelle forme dell'incidente probatorio (art. 398 comma 5-bis) non ricorre alcuna ipotesi di nullità ove sia il giudice a condurre direttamente l'assunzione della prova testimoniale, in quanto l'esperto in psicologia infantile, eventualmente nominato ai sensi dell'art. 498 comma 4 c.p.p., ha solo la funzione di assistere il giudice fornendo sostegno psicologico al minore ovvero di indicare le modalità con cui devono essere preferibilmente poste le domande » (Cass., sez. III, 15 febbraio 2008, n. 11130, G., *C.E.D. Cass.*, n. 239003). Tale orientamento evidenzia, ancora una volta, l'estensione dei poteri discrezionali del giudice in relazione ai modi in cui

L'audizione mediata comprime in modo significativo, seppur non esiziale, i diritti della difesa che si vede privata della facoltà di interagire direttamente con il testimone e di effettuare il controesame, anche attraverso la posizione di domande suggestive (secondo quanto prevede l'art. 499 c.p.p.).

In questa nuova dimensione dell'esame per il rispetto del diritto al contraddittorio è essenziale che alle parti sia concesso di formulare domande, che saranno poste attraverso la mediazione del giudice. La salvaguardia del diritto delle parti di "chiedere" chiarimenti al teste protetto su circostanze ritenute rilevanti consente di "salvare" la procedura da eventuali censure di iniquità per violazione dell'art. 6 C.E.D.U.<sup>31</sup>. Tale struttura dell'audizione incidentale impone di porre particolare attenzione alla stesura del "verbale di accompagnamento", ovvero alla descrizione di quello che accade in udienza (di regola nella camera ove non si trova il dichiarante) quando le parti pongono le domande che vengono filtrate dal giudice (o dal tecnico che lo supporta). La adesione dell'esame alle richieste di parte è, infatti, una condizione di legittimità della testimonianza, che deve essere verificabile attraverso la lettura del verbale, dove dovranno essere riportate le richieste delle parti e le decisioni del giudice in ordine alla eventuale inammissibilità o irrilevanza dei temi di prova proposti.

La tutela del diritto di difesa nella sua declinazione di diritto all'assunzione della prova in contraddittorio "si gioca" proprio nella fase in cui le parti propongono i temi di prova che devono essere presi in carico dal mediatore. Solo la corrispondenza dell'esame alle richieste delle parti consentirà di ritenere tutelato il diritto al contraddittorio. Eventuali violazioni dello stesso dovranno comunque essere tempestivamente eccepite, integrando delle ipotesi di nullità a regime intermedio.

Con riferimento al procedimento di attivazione delle modalità di protezione, vale la pena di segnalare che quando si assume la testimonianza in contraddittorio incidentale l'attivazione della protezione è prevista d'ufficio solo per alcune delle vittime, ovvero quelle con vulnerabilità presunta indicate dall'art. 398 comma 5 bis c.p.p. (ovvero i minori e gli infermi di mente, anche maggiorenni, offesi dai reati ad alto impatto traumatico)<sup>32</sup>. Per i vulnerabili atipici l'art. 398 comma 5 quater cod. proc.

---

attuare concretamente il contraddittorio in forma protetta. La Corte, infatti, è giunta a ritenere legittima anche la testimonianza in forma scritta (con domande orali e risposte scritte) quando questa modalità appare necessaria per tutelare la fragile psicologia del teste e la genuinità della deposizione (Cass., sez. III, 25 maggio 2004, n. 33180, I, *C.E.D. Cass.*, n. 229157: in motiv., si afferma che tale forma non costituisce violazione del principio del contraddittorio — in quanto non impedisce alle parti presenti di rivolgere domande o fare contestazioni —, né violazione del principio dell'oralità, in quanto non si tratta di prova precostituita fuori dal processo ma formata in contraddittorio tra le parti, come per le deposizioni del sordo o del sordomuto).

<sup>31</sup> In tal senso, chiaramente si esprime la decisione Accardi c. Italia (C. eur. Dir. Uomo, 20 gennaio 2005)

<sup>32</sup> Al riguardo, la Corte di cassazione ha stabilito che «il giudice dell'incidente probatorio ha il potere di valutare discrezionalmente se sussistano le condizioni per l'adozione della particolare modalità di espletamento dell'esame protetto del testimone minorenni, tenuto conto delle esigenze del minore stesso» (Cass., sez. III, 8 gennaio 2009, n. 7141, R. e altro, *C.E.D. Cass.*, n. 242826: fattispecie nella quale l'esame era avvenuto in una stanza adiacente quella d'udienza, con la porta aperta e le luci accese, presenti la madre e la sorella del minore. Quanto al contenuto dell'ordinanza ammissiva con specifico riferimento alle

pen. è previsto il rinvio alla disciplina dibattimentale (art. 498 comma 4 quater cod. proc. pen.) sicché, in tal caso, è necessaria la richiesta della persona offesa.

Il fatto che il ricorso alle speciali modalità di protezione sia in alcuni casi ad impulso di parte è condizione processuale significativa: l'attenuazione delle prerogative difensive, infatti, non dipende tanto dalla anticipazione del contraddittorio (cui segue la rinuncia all'oralità, ampiamente bilanciata dalla videoregistrazione) quanto dalla predisposizione delle modalità di protezione. Pertanto la mancanza dell'impulso di parte potrebbe generare un vizio della procedura che si traduce in una violazione del diritto di difesa, ovvero in una nullità generale a regime intermedio, con i conseguenti oneri di tempestiva eccezione.

L'esame deve essere documentato con forme di riproduzione fonografica o audiovisiva: si tratta di una norma fondamentale in quanto consente di preservare la piena fruibilità della testimonianza nella sua dimensione complessa (comprensiva anche delle modalità di comunicazione extraverbale) nel corso della intera progressione processuale, garantendo la affidabilità e la reiterabilità della valutazione<sup>33</sup>.

Tenuto conto della rilevanza dell'apprezzamento della comunicazione extraverbale la "confezione" attraverso la predisposizione della documentazione aggravata della testimonianza assunta in incidente probatorio è, invero, essenziale per evitare la ripetizione dell'esame nelle successive fasi processuali e per scongiurare i correlati pericoli di vittimizzazione da processo e di inquinamento della genuinità dei contenuti testimoniali.

---

modalità particolari di audizione, la Corte, con riferimento ad un caso in cui si lamentava la mancata indicazione — preventiva rispetto all'audizione — delle modalità con le quali si sarebbe svolto l'esame, ha dichiarato che non è causa di nullità, per assenza di previsione di legge, l'omessa, preliminare indicazione, da parte del giudice dell'incidente probatorio, delle modalità di svolgimento dell'esame protetto e, specificamente, delle modalità di controesame, disposto nel corso di procedimenti per reati sessuali ove alla prova siano interessati minorenni o maggiorenni infermi di mente (Cass., sez. III, 27 maggio 2009, n. 26249, A. e altro, *C.E.D. Cass.*, n. 244375). Per quanto la pronuncia in questione sia riferita alla fase dell'esecuzione dell'incidente e non al suo momento ammissivo, la S.C. ha rilevato che per la violazione dell'art. 398 comma 5-*bis* il codice non prevede alcuna sanzione, sicché il diritto di difesa può ritenersi salvaguardato dalla indicazione, nell'ordinanza ammissiva, del luogo e delle modalità "protette" di svolgimento dell'esame testimoniale, non essendo necessaria l'indicazione dettagliata delle modalità di audizione.

<sup>33</sup> Tuttavia, in caso di inosservanza di documentazione fonografica o audiovisiva, la Corte di legittimità non ha rilevato l'esistenza di alcuna causa di nullità o inutilizzabilità, potendo, la carente documentazione, «semmai comportare un ostacolo al necessario controllo, cui è appunto finalizzata l'adozione di detta particolare documentazione, circa l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese» (Cass., sez. III, 9 luglio 2008, n. 32580, xy, *C.E.D. Cass.*, n. 240746).

## **6. La nuova dimensione del principio di oralità (anche alla luce della pronuncia delle Sezioni unite n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta).**

Guardando in contropiede l'effetto delle riforme che interessano la vittima emerge l'ipertrofia del contraddittorio anticipato: la capsula incidentale da "eccezione" diventa "regola" in tutti i casi in cui il dichiarante non abbia, presuntivamente, o in seguito a specifica valutazione, la capacità relazionale necessaria per affrontare il contraddittorio ordinario, sia cioè "vulnerabile".

Ne segue una percepibile trasformazione del principio di oralità: la prova dichiarativa decisiva, in un gran numero di casi, non viene assunta di fronte al giudice che procede, ma innanzi al giudice per le indagini preliminari, che raccoglie e "confeziona" la testimonianza destinata ad essere valutata da altri.

La tensione con il principio di oralità, nella sua configurazione tradizionale, sarebbe dirompente se l'operazione non fosse connotata dal diffuso ricorso alla videoregistrazione. Il supporto documentale audiovisivo consente infatti di "rinnovare" la percezione diretta della testimonianza durante ogni fase processuale, dal dibattimento all'appello. Il giudice che procede potrà esaminare il filmato e "percepire" l'evento-testimonianza nella sua tridimensionalità, dato che la videoregistrazione preserva dal rischio di dispersione dei contenuti comunicativi non verbali che concorrono ad integrare il fenomeno dichiarativo.

La tendenza alla svalutazione della testimonianza assunta in dibattimento trova conferma nella barriera alla riedizione dell'audizione effettuata in incidente probatorio prevista dall'art. 190 bis c.p.p., che limita l'accoglimento della richiesta di riassunzione della testimonianza ai casi in cui siano indicati temi di prova nuovi, ovvero non esplorati nel corso della pregressa audizione.

In tale quadro si inserisce in modo del tutto distonico la sentenza pronunciata dalle Sezioni unite nel caso "Dasgupta", secondo cui la prova dichiarativa, nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, deve essere rinnovata anche in caso in cui sia stata assunta in incidente probatorio o quando la testimonianza decisiva sia quella di una vittima vulnerabile, in questo caso con qualche (non del tutto chiara) concessione alla discrezionalità. Nella pronuncia delle Sezioni unite si legge infatti che «è rimessa al giudice la valutazione circa l'inevitabile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele ad un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria»<sup>34</sup>.

L'individuazione di un obbligo di rinnovazione dibattimentale della testimonianza assunta in incidente probatorio, e videoregistrata, non tiene conto della visibile trasformazione dello statuto della prova dichiarativa, che trova il suo nuovo "centro" proprio nell'incidente probatorio piuttosto che nella testimonianza dibattimentale e si presenta funzionale all'evitamento di quella riedizione, che le Sezioni unite, invece, propongono come necessaria.

---

<sup>34</sup> Cass., Sez. un., n. 27620 del 28/04/2016, C.E.D. Cass. n. 267486.

Se, come sembra, la prova dichiarativa decisiva è destinata ad essere raccolta in via ordinaria in sede incidentale ed ad essere documentata con la videoregistrazione, ovvero con una modalità di documentazione che consente la fruibilità della testimonianza nel corso dell'intera progressione processuale, l'imposizione di un obbligo di rinnovazione rischia di destrutturare il sistema in quanto contrasta la riconosciuta idoneità probatoria permanente della videoregistrazione, idonea a surrogare la valutazione diretta della testimonianza \evento.

Del resto la giurisprudenza più avvertiva aveva già individuato in capo al giudice di appello un onere di "visione" del filmato in atti, di cui dare atto in motivazione, chiarendo che la valutazione del giudice d' appello sulla testimonianza decisiva (nel caso di specie quella di un minore presunta vittima di abuso sessuale), per essere affidabile e legittimare la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, deve essere conseguenza non solo della lettura delle trascrizioni dell'incidente probatorio, ma anche dell'analisi della testimonianza conseguente alla visione delle videoregistrazioni<sup>35</sup>.

## 7. Luci ed ombre.

Il sistema ha il pregio di valorizzare il ruolo e gli interessi la vittima prevedendo inediti diritti di partecipazione, in alcuni casi assistiti da seri presidi sanzionatori che rendono la tutela offerta sostanziale e non nominalistica.

Ha il difetto di non avere avuto il coraggio di assegnare alla persona offesa il ruolo di "parte" processuale, seppure eventuale. Tale incompiutezza del ruolo assegnato alla vittima si manifesta nella limitazione dei poteri di impugnare i provvedimenti lesivi dei suoi interessi: si pensi alle criticità rilevate in materia di impugnazione del provvedimento sulla cautela emesso senza la previa notifica, o alla incapacità di eccepire le lesioni di un diritto di difesa che l'art. 178 c.p.p. tutela solo in relazione alla "parte".

Invero la assegnazione della qualifica di parte all'offeso non inciderebbe sulla struttura pubblicistica del processo, una volta chiarito che non si tratterebbe di una parte necessaria, ma consentirebbe di attuare una tutela effettiva dei suoi interessi

Sotto diverso profilo la riforma dello statuto della prova dichiarativa dell'offeso vulnerabile denuncia il fallimento del rito accusatorio che, nella sua architettura originaria, vedeva nella raccolta della prova dichiarativa in sede dibattimentale il centro del processo.

Il nodo critico, in questa area non si rinviene tanto nella struttura normativa che si presenta soddisfacente, seppur necessitante di qualche ripensamento (si pensi al fatto che l'offeso non può chiedere direttamente l'incidente probatorio, né partecipare

---

<sup>35</sup> Cass. sez. 3, n. 43723 del 23/05/2013, *C.E.D. Cass. n. 258324*: in motivazione, la Corte ha chiarito che il principio scaturisce dalla considerazione per la quale l'evento-testimonianza in riferimento alla vittima di età minore si compone, oltre che del "risultato" dell'esame-intervista, anche delle modalità con le quali l'incombente istruttorio venga realizzato.

al contraddittorio cartolare che precede l'ordinanza del giudice): le criticità, qui, originano, piuttosto, dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione che, in controtendenza rispetto al progetto legislativo di contrazione delle audizioni e di documentazione della testimonianza incidentale in modo stabilmente fruibile, chiedono, seppur con qualche distinguo, che si disponga la rinnovazione dibattimentale dell'audizione incidentale (anche) dell'offeso vulnerabile ogni volta che si ribalti la sentenza assolutoria, senza tenere conto del fatto che la videoregistrazione consente di rinnovare la percezione diretta dell'evento testimoniale.